

## FP-CGIL COORDINAMENTO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MILANO Via Messina 35 20154 Milano

Prot.03/11

All'attenzione del Comandante di Milano Ing. Silvano Barberi

Oggetto: CCNL INTEGRATIVO 2006-2009 DPR 07.05.2008

LA CGIL RICHIAMA LA SV. AD UNA CORRETTA ED **INTEGRALE** INFORMAZIONE ALPERSONALE DELL'ART. CITATO NELLA DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N.119 DEL 20.02.2012 RIGUARDANTE INTEGRATIVO 2006.2009. ATTUALMENTE IN VIGORE. E' STATO SEGNALATO A QUESTA ORGANIZZAZIONE IL SUO ARBITRARIO GIUDIZIO NEL PROCEDERE PAGAMENTO DELLE ORE AGGIUNTIVE ALL'ORARIO SETTIMANALE REGOLARMENTE AUTORIZZATE E CHE IL DIPENDENTE HA OPTATO COME RECUPERO. LA CGIL CHIEDE ALLA S.V. LA REVISIONE DI TALE DECISIONE CON L'ACCETTAZIONE DA PARTE DEL DELL'OPZIONE CHE  $\Pi$ COMANDO DIPENDENTE LIBERAMENTE DECIDE TRA PAGAMENTO O RECUPERO DELL'ORARIO STRAORDINARIO

Milano 24.02.12

Il coordinatore prov.le FP-CGIL VVF MILANO

Motta Renato

## CCNL INTEGRATIVO 2006-2009 DPR 07.05.2008

## Art 19

## banca delle ore

- dipendente che espleta prestazioni lavorative autorizzate aggiuntive all'orario regolarmente d'obbligo e' riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall'Amministrazione sulla base delle disponibilita' di bilancio. Su richiesta del dipendente, le predette ore di prestazione di lavoro straordinario supplementare, possono essere utilizzate come compensativi, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, durata alla ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione.
- scopo e' istituita una banca delle ore, tale con un conto individuale per ciascun dipendente, nel quale confluiscono le ore di prestazione di straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio dell'amministrazione, e non retribuite, ore, autorizzate dall'Amministrazione, nonche' le eccedenza ai limiti di in straordinario prestate definiti annualmente, e non retribuite.
- 3. I riposi compensativi di cui al comma 1 devono essere fruiti entro l'anno successivo a quello di maturazione.
- 4. Le modalita' organizzative della banca delle ore sono individuate dal dirigente dell'Ufficio.